

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 868-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 10 marzo 1993

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro delle finanze

e col Ministro del tesoro

(V. Stampato Camera n. 1710)

*approvato dalla Camera dei deputati il 22 dicembre 1992*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 dicembre 1992*

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
Disegno di legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame, con gli articoli 1 e 2, autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, e dà ad essa piena esecuzione.

Punto nodale della convenzione è l'articolo 4, riguardante il caso di imprese o persone di uno Stato contraente che partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un altro Stato contraente. Stabilisce che, se le due imprese sono vincolate, nelle relazioni commerciali o finanziarie, da condizioni diverse da quelle fra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle due imprese (ma che a causa di tali condizioni non lo sono stati) possono essere inclusi negli utili di questa impresa e conseguentemente tassati. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la propria attività in un altro Stato contraente con una stabile organizzazione, vanno imputati a tale «stabile organizzazione» gli utili, come ad impresa a sè stante.

Gli articoli 5, 6 e 7 della convenzione delimitano gli ambiti e le modalità di soluzione di eventuali contenziosi, prevedendo, in primo luogo, una procedura amichevole e, in seconda battuta, una procedura arbitrale.

L'articolo 3 del disegno di legge attribuisce al Ministro delle finanze la facoltà di disporre il rimborso e lo sgravio dell'imposta non dovuta a seguito dell'esito di una delle due procedure. Così come il Ministro delle finanze può sospendere, con decreto, la riscossione e gli atti esecutivi sino a quando non sia concluso il procedimento esperito per risolvere il contenzioso.

L'onere derivante dall'applicazione di questa normativa è valutato in 100 milioni annui a partire dal 1993. Vi si provvede attingendo allo stanziamento iscritto ai fini del bilancio 1993-1995 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

La Commissione ha dato mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

GRAZIANI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RIVIERA)

28 gennaio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GIORGI)

3 febbraio 1993

La Commissione, esaminato il testo, dichiara per quanto di propria competenza, il proprio nulla osta, nel presupposto che l'onere così come indicato sia quello a regime.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990.

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.

**Art. 3.**

1. Ai fini dell'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7 della convenzione di cui all'articolo 1, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, su richiesta del contribuente, dispone che l'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provveda al rimborso o allo sgravio dell'imposta non dovuta a seguito dell'esito della procedura amichevole o arbitrare di cui alla richiamata convenzione.

2. Nelle more dello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi sino alla conclusione del procedimento. A tal fine il contribuente

deve presentare istanza, tramite l'intendenza di finanza competente in ragione del domicilio fiscale, che può richiedere idonea garanzia a copertura del credito erariale da prestarsi anche mediante cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero con fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.

**Art. 4.**

1. Il membro della commissione consultiva prevista dall'articolo 7 della convenzione di cui all'articolo 1 che violi l'obbligo di mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel quadro della procedura di parere è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

**Art. 5.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 6.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.